



Ente Parco di
Montemarcello-Magra



Parco Naturale Regionale

STATUTO

(Approvato con Delibera di Consiglio n. 58 del 29.07.1997, modificato con delibere di Consiglio n. 58 del 15.05.2002 e n. 11 del 30.03.2011)

PARTE PRIMA

(Disposizioni generali)

- Art. 1 "Istituzione - Attribuzioni"
- Art. 2 "Scopo e riferimento territoriale"
- Art. 3 "Sede"
- Art. 4 "Emblema"
- Art. 5 "Pubblicità degli atti"
- Art. 6 "Partecipazione popolare"
- Art. 7 "Obiettivi"

PARTE SECONDA

(Composizione e funzionamento degli organi)

- Art. 8 "Organi"

CAPO I (Presidente)

- Art. 9 "Requisiti e nomina"
- Art. 10 "Durata in carica"
- Art. 11 "Funzioni"

CAPO II (Consiglio direttivo)

- Art. 12 "Composizione"
- Art. 13 "Requisiti"
- Art. 14 "Durata in carica"
- Art. 15 "Rinnovo"
- Art. 16 "Seduta di insediamento"
- Art. 17 "Convocazione"
- Art. 18 "Validità delle sedute"
- Art. 19 "Validità delle deliberazioni"
- Art. 20 "Requisiti delle proposte di deliberazione"
- Art. 21 "Modalità di svolgimento delle sedute"
- Art. 22 "Diritto di informazione dei consiglieri"
- Art. 23 "Comitato tecnico - scientifico"
- Art. 24 "Funzioni"

CAPO III (Comunità del Parco)

- Art. 25 "Composizione"
- Art. 26 "Funzionamento"
- Art. 27 "Compiti"

CAPO IV
(Collegio dei revisori)

- Art. 28 "Composizione, nomina e funzionamento"

PARTE TERZA
(Risorse umane)

CAPO I
(Direttore)

- Art. 29 "Compiti"
- Art. 30 "Nomina"
- Art. 31 "Requisiti"

CAPO II
(Personale)

- Art. 32 "Pianta organica"
- Art. 33 "Accesso all'impiego"
- Art. 34 "Stato giuridico ed economico"

PARTE QUARTA
(Risorse strumentali)

- Art. 35 "Patrimonio"
- Art. 36 "Entrate"
- Art. 37 "Esercizio finanziario"
- Art. 38 "Gestione finanziaria e contabile"
- Art. 39 "Regolamento di contabilità"
- Art. 40 "Regolamento per l'attività contrattuale"

PARTE QUINTA
(Norme finali e transitorie)

- Art. 41 "Compensi e indennità di carica per il Presidente e i componenti del Consiglio e della Comunità del Parco"
- Art. 42 "Assicurazione per la responsabilità civile e patrocinio legale"

PARTE PRIMA
(Disposizioni generali)

Art. 1
(Istituzione - Attribuzioni)

1. L'Ente Parco della Magra - Vara - Montemarcello (di seguito identificato come Ente Parco), istituito dall'art. 15 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12, "Riordino delle aree protette" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito identificata come legge istitutiva) in attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette" (di seguito identificata come legge quadro), ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia amministrativa e funzionale.
2. L'Ente Parco ha diritto esclusivo alla propria denominazione.

Art. 2
(Scopo e riferimento territoriale)

1. L'Ente Parco ha i compiti di gestire il sistema delle aree regionali individuate dal Piano ricadente anche in parte nella Provincia della Spezia nei Comuni di Ameaglia, Arcola, Beverino, Bolano, Borghetto Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carro, Carrodano, Follo, Lerici, Rocchetta Vara, Santo Stefano Magra, Sarzana, Sesta Godano, Vezzano Ligure, Pignone e Riccò del Golfo.
2. L'Ente Parco ha i propri antecedenti nelle gestioni del Parco fluviale della Magra, istituito dalla legge regionale 19 novembre 1982, n. 43, e dell'area di interesse naturalistico - ambientale "Montemarcello", individuata e disciplinata dalla legge regionale 18 marzo 1985, n. 12.

Art. 3
(Sede)

1. L'Ente Parco ha sede legale ed amministrativa in un Comune il cui territorio concorre a formare il Parco.
2. L'attuale sede è ubicata in Sarzana presso la sede del Consorzio di bonifica ed irrigazione Canale Lunense, via Agostino Paci, 2.
3. La sede dell'Ente Parco è stabilita dal Consiglio.
4. Dipendenze amministrative ed operative possono essere istituite dal Consiglio in altri Comuni facenti parte del territorio dell'Ente Parco o presso la Provincia della Spezia.

Art. 4
(Emblema)

1. L'Ente Parco è identificato da apposito emblema, conforme al modello approvato dal Consiglio.

2. Il Consiglio può consentire che altri soggetti, pubblici o privati, previa stipula di apposita convocazione, utilizzino l'emblema dell'Ente Parco per proporre e pubblicizzare beni e servizi caratteristici e specifici delle aree protette, che presentino requisiti di qualità e la cui produzione e fornitura coincida con gli obiettivi dell'Ente Parco, privilegiando quei soggetti che aderiscono ai sistemi di ecogestione e di audit ambientale in attuazione del Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993.

Art. 5

(Pubblicità degli atti)

1. L'Ente Parco assicura la più ampia informazione e documentazione della propria attività, garantendo che ogni procedimento amministrativo sia conforme ai principi di imparzialità, di pubblicità, di trasparenza e di informazione.
2. Nella sede e nelle eventuali dipendenze dell'Ente Parco sono conservati, nel loro testo vigente, per la libera visione del pubblico, lo Statuto, i regolamenti di comportamento e di fruizione previsti dall'art. 25 della legge istitutiva, il Piano dell'area protetta, il programma pluriennale socio - economico ed ogni altro regolamento approvato dall'Ente.
3. L'ente Parco provvede alla pubblicazione degli atti relativi alla propria attività nel rispetto del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 235 ed eventuali ulteriori modifiche e integrazioni
4. La pubblicazione deve avvenire assicurando l'accessibilità, l'integralità e la facilità della consultazione.
5. L'Ente Parco rende disponibili le informazioni relative all'ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse.
6. Il regolamento per la disciplina della partecipazione specifica e precisa le modalità per attuare il regime di pubblicità degli atti dell'Ente Parco.

Art. 6

(Partecipazione popolare)

1. L'Ente Parco promuove e sollecita la partecipazione alle attività del Parco dei residenti - singolarmente o attraverso gli organismi associativi dove sono inseriti - e di ogni altro soggetto interessato.
2. Le realtà locali, le parte sociali e le associazioni di cittadini residenti nei Comuni il cui territorio concorre a formare il Parco, contribuiscono alla formazione del Piano dell'area protetta. La Comunità del Parco e il Consiglio promuovono consultazioni pubbliche atte a favorire il raggiungimento di tale fine.
3. Il Consiglio, prima di adottare - secondo le indicazioni fornite dalla Comunità del Parco - il programma pluriennale socio - economico previsto dall'art. 22

della legge istitutiva, ne dà avviso con apposito comunicato da pubblicare sui giornali quotidiani a diffusione locale e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, invitando i residenti e ogni altro soggetto interessato a presentare osservazioni. Le osservazioni pervenute nel termine all'uopo fissato, sono trasmesse dal Consiglio alla Regione, ciascuna corredata del parere del Consiglio stesso.

4. I regolamenti di fruizione e di comportamento previsti dall'art. 25 della legge istitutiva, prima della loro approvazione da parte del Consiglio, sono pubblicati con le modalità di cui al 3° comma del presente articolo. Sulle osservazioni eventualmente pervenute, il Consiglio si esprime direttamente con il provvedimento di approvazione del regolamento.
5. Il regolamento per la disciplina della partecipazione stabilisce le modalità per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti e alle informazioni nonché stabilisce le modalità di presentazione e di esame di istanze e di petizioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39 "Attuazione della direttiva CEE 90/313/, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente".

Art. 7 (*Obiettivi*)

1. Nell'ambito delle finalità di conservazione, di ricostituzione e di valorizzazione del patrimonio naturale della Nazione e della Regione, enunciate dall'art. 1 della legge quadro e dall'art. 1 della legge istitutiva, l'Ente Parco persegue in particolare i seguenti obiettivi:
 - a) tutela e conservazione delle caratteristiche ambientali, naturali, paesaggistiche, archeologiche e storiche dell'area protetta;
 - b) tutela, conservazione e ricostituzione degli ecosistemi ripariali nelle aree fluviali ed in quelle terrestri ad esse adiacenti, di maggior pregio naturalistico;
 - c) conservazione e rafforzamento per il bacino idrografico della Magra e del suo affluente Vara della funzione primaria di fonte di rifornimento idropotabile, promuovendo e partecipando (ai sensi dell'art. 3, lettera n) della legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo") alle azioni di risanamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee, di difesa e di ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, nonché definendo (ai sensi dell'art. 25 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche") le acque sorgive, fluenti e sotterranee, necessarie alla conservazione degli ecosistemi che non possono essere captate;
 - d) difesa e ripristino delle tradizioni e dei valori culturali, storici e antropologici delle collettività locali anche mediante la riviviscenza e la valorizzazione di loro diritti reali e di usi civici, da esercitarsi secondo le consuetudini;
 - e) integrazione delle collettività locali con l'ambiente naturale favorendo un loro sviluppo sociale ed economico coerente con gli obiettivi di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
 - f) potenziamento, sviluppo e valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali privilegiando, con il recupero di sistemi produttivi

- tradizionali, la produzione agricola e agro-alimentare preferibilmente con metodo biologico;
- g) miglioramento delle condizioni economiche e sociali delle collettività locali promuovendo altre attività produttive compatibili con le finalità di ricostituzione e di valorizzazione del patrimonio naturale, con particolare riferimento alla piscicoltura, al turismo, all'agriturismo ed alla nautica da diporto, quest'ultima in appositi siti nella parte terminale del fiume Magra;
 - h) promozione e sviluppo sociale delle aree protette, compatibilmente con gli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c) con particolare riguardo alle finalità didattiche, culturali, scientifiche e del tempo libero;
 - i) promozione dell'uso pubblico delle sponde fluviali, per le finalità di promozione e di sviluppo del tempo libero, salvo che nelle aree di maggior pregio naturalistico.
2. L'Ente Parco promuove ogni opportuna iniziativa atta:
- a) ad inserire nel proprio territorio le aree con particolare pregio naturalistico rimaste escluse in conseguenza della perimetrazione accolta dalla legge istitutiva;
 - b) ad inserire nel proprio territorio l'alveo e le aree ad esso adiacenti, ubicate lungo il corso superiore del fiume Vara, dalle sorgenti fino al territorio del Comune di Sesta Godano;
 - c) a costituire un'unica area protetta comprendente anche territori del bacino fluviale del fiume Magra, facenti parte della Regione Toscana.

PARTE SECONDA **(Disposizioni generali)**

Art. 8 *(Organi)*

1. Sono organi dell'Ente Parco ai sensi dell'art. 8 della L. R. n. 12/95:
- a) il Presidente;
 - b) il Consiglio;
 - c) la Comunità del Parco;

Gli organi dell'Ente durano in carica quattro anni e svolgono le loro funzioni sino all'insediamento di nuovi organi

CAPO I (Presidente)

Art. 9 *(Requisiti e nomina)*

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale tra i componenti del Consiglio all'atto della relativa nomina sentita la Comunità del Parco.
2. Sono incompatibili con la carica di Presidente i parlamentari, i consiglieri regionali, i Presidenti e gli assessori provinciali, i Sindaci e gli assessori comunali, i Presidenti e gli assessori di Comunità montana, i Presidenti di aziende pubbliche e coloro che si trovano o vengano a trovarsi nei confronti dell'Ente nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 63 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL).
3. Se il Presidente della Regione nomina Presidente un soggetto incompatibile questo, per la validità della elezione, deve immediatamente rinunciare alla carica determinante l'incompatibilità.
4. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio ed esercita le funzioni attribuite dalla Legge regionale 12/95 e s.m. e i.e dallo Statuto.
5. Successivamente alla scadenza del mandato, il Presidente resta in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo presidente nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale in materia di nomine e di prorogatio degli organi scaduti.
6. Il Presidente può essere rinominato per una sola volta.

Art. 10

(Durata in carica)

1. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal vice Presidente nominato dal Consiglio fra i consiglieri in carica su proposta del Presidente.
2. Il Presidente rinuncia alla carica presentando le dimissioni al Consiglio, convocandolo contestualmente per la relativa discussione.
3. Il Consiglio può respingere le dimissioni.
4. Se il Presidente insiste nel confermare le proprie dimissioni, cessa dalla carica nel momento in cui la reiterazione delle dimissioni è presentata al Consiglio.
5. Divenute efficaci le dimissioni del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal vice Presidente fino alla nomina di un nuovo Presidente, fatte salve le funzioni riservate dal presente Statuto al consigliere anziano.
6. In caso di cessazione dalla carica del Presidente, il vice Presidente chiede al Presidente della Regione la nomina del nuovo Presidente sentita la Comunità del Parco.
7. L'esercizio della carica di Presidente in sostituzione di altro, iniziato dopo il secondo anno della durata in carica del Consiglio che lo ha eletto, non ha efficacia per l'esistenza della causa di ineleggibilità prevista dall'art. 9, 7° comma del presente Statuto.

Art. 11

(Funzioni)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente Parco ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Ente
2. Il Presidente, in particolare:
 - a) fissa l'ordine del giorno, convoca e presiede il Consiglio;
 - b) esprime l'indirizzo politico - amministrativo dell'Ente Parco;
 - c) definisce gli obiettivi da realizzare ed i programmi da attuare;
 - d) sovrintende e coordina i rapporti istituzionali interni all'Ente Parco;
 - e) impartisce direttive generali in ordine agli obiettivi da realizzare ed i programmi da attuare;
 - f) verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite;
 - g) cura i rapporti con enti locali, Regione, organismi statali ed altri enti, associazioni ed istituzioni pubbliche e private;
 - h) esercita le funzioni delegategli dal Consiglio;
 - i) in caso di urgenza e di indifferibilità adotta singoli atti - connessi alla funzionalità dell'Ente – di competenza del Consiglio, sottoponendoli alla ratifica di quello nella prima seduta successiva;
 - j) sottoscrive le convenzioni relative ai rapporti con enti ed organismi pubblici e stipula il contratto per il conferimento dell'incarico al Direttore;
 - k) emana le ordinanze - ingiunzioni o di archiviazione conseguenti all'accertamento di sanzioni amministrative di competenza dell'Ente Parco;
 - l) propone al Consiglio, sentito il Direttore, il programma delle assunzioni secondo le disponibilità del bilancio di previsione approvato.
3. Il Presidente elabora e trasmette al Presidente della Giunta regionale la relazione annuale, prevista dall'art. 29 della legge istitutiva, evidenziante lo stato di attuazione delle iniziative gestionali e lo stato della spesa nonché contenente i dati contabili indicati dal 2° comma dello stesso art. 29.

CAPO II **(Consiglio direttivo)**

Art. 12 *(Composizione)*

1. Il Consiglio dell'Ente è costituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 della L. R. 12/95, esprime una equilibrata rappresentanza delle Comunità locali ed è così composto:
 - a) Quattro rappresentanti designati dalla Comunità del Parco, dei quali tre su indicazione degli Enti locali i cui territori siano interessati dal Parco naturale e almeno uno in rappresentanza di interessi generali.
 - b) Un rappresentante della Regione Liguria.

Art. 13 *(Requisiti)*

1. Sono incompatibili con la carica di consigliere:

- a) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo e di vigilanza sull'Ente Parco nonché i dipendenti che dirigono e coordinano i relativi uffici;
- b) i dipendenti dell'Ente Parco ovvero i consulenti legali, amministrativi o tecnici che prestano opera in modo continuativo in favore dell'Ente Parco;
- c) coloro che hanno lite pendente, in quanto parti in un procedimento civile o amministrativo, con l'Ente Parco;
- d) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente dell'Ente, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'Ente e non ha ancora estinto il debito;
- e) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l'Ente Parco, è stato legalmente messo in mora;
- f) coloro che si trovino o vengano a trovarsi nei confronti dell'Ente nelle condizioni di incompatibilità previsto dall'art. 63 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)

2. Se viene nominato consigliere un soggetto incompatibile, questo, per la validità della nomina, deve immediatamente rinunciare alla carica od alla funzione determinante l'incompatibilità ovvero rinunciare formalmente alla lite.

Art. 14

(Durata in carica)

1. Il Consiglio dura in carica quattro anni.
2. I consiglieri rinunciano alla carica presentando le dimissioni al Presidente
3. Il Consiglio può respingere le dimissioni.
4. Se il consigliere insiste nel confermare le proprie dimissioni, cessa dalla carica nel momento in cui la reiterazione delle dimissioni è presentata al Presidente.
5. Il consigliere che, senza giustificato motivo, da comunicare preventivamente per iscritto, anche tramite posta elettronica al Presidente, non partecipa a tre sedute consecutive, è dichiarato decaduto dal Consiglio e non può essere rinominato nel Consiglio di cui faceva parte.
6. In caso di cessazione della carica di consigliere per dimissioni, decadenza o per altre cause, il Presidente si attiva immediatamente per la sostituzione.
7. Il consigliere nominato in sostituzione cessa dalla carica allo scadere del periodo di durata in carica del Consiglio nel quale è subentrato. Nella prima seduta dopo la nomina il Consiglio ne prende atto integrando il nuovo componente nel Consiglio dell'Ente.
8. L'esercizio della carica di consigliere in sostituzione di altro, iniziato dopo il secondo anno della durata in carica del Consiglio in cui è avvenuto il subingresso, non ha efficacia per l'esistenza della causa di incompatibilità prevista dall'art.13, 4° comma del presente statuto.

9. Successivamente alla scadenza del mandato, il Consiglio dell'Ente resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale in materia di nomine e di prorogatio degli organi scaduti.
10. Qualora venga a mancare, per dimissioni, morte, decadenza o altra causa, la maggioranza dei membri del Consiglio, il consiglio deve essere rinominato nella sua interezza.

Art. 15
(Rinnovo)

1. Novanta giorni prima della scadenza del Consiglio, il Presidente si attiva presso gli Enti e gli organismi competenti a nominare esperti e rappresentanti affinché provvedano alla nomina prima della scadenza del Consiglio da sostituire.

Art.16
(Seduta di insediamento)

- 1 La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del presidente della Giunta Regionale, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta da Presidente del Consiglio nominato che la presiede.

Art. 17
(Convocazione)

1. Il Consiglio viene convocato dal Presidente, per iniziativa di quest'ultimo, almeno una volta al mese con avviso contenente l'ordine del giorno da comunicarsi a ciascun consigliere almeno 2 giorni liberi prima della data fissata per la seduta.
2. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio anche su richiesta motivata di un terzo dei consiglieri in carica. In tal caso il Presidente provvede alla convocazione entro i 15 giorni successivi al ricevimento della richiesta di convocazione.
3. L'avviso di convocazione, comprensivo dell'ordine del giorno è comunicato, negli stessi termini di cui al primo comma, ai membri del Collegio dei revisori.

Art. 18
(Validità delle sedute)

1. Il Consiglio è legittimamente costituito quando è presente la metà più uno dei consiglieri in carica.
2. Se nella data di convocazione del Consiglio non viene raggiunto il “quorum” strutturale di cui al comma precedente, il Consiglio è automaticamente convocato, con lo stesso ordine del giorno, per il giorno successivo o, se questo è festivo, per il giorno feriale utile. In tal caso il Consiglio è legittimamente costituito con la presenza di un terzo dei consiglieri in carica.

Art. 19

(Validità delle deliberazioni)

1. Il Consiglio delibera per alzata di mano con la maggioranza semplice dei consiglieri presenti, salvi i diversi “quorum” funzionali previsti per l’approvazione dello Statuto e per l’adozione del Piano dell’area protetta.
2. Per l’approvazione delle modifiche allo Statuto è necessaria la maggioranza qualificata dei 4/5 (quattro quinti) dei consiglieri presenti.
3. Per l’adozione del Piano dell’area protetta e relativi aggiornamenti e revisioni è necessaria la maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Qualora il Consiglio intenda discostarsi in uno o più punti dal parere della Comunità del Parco, anche per quanto attiene alle osservazioni presentate da enti e soggetti interessati, deve esprimersi, sui singoli punti, con la maggioranza qualificata dei 4/5 (quattro quinti) dei consiglieri presenti e, per il voto finale, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri presenti.
4. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Non si computano, per la determinazione del “quorum”, i voti di coloro che escono dalla sala di riunione prima della votazione.
6. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra i contenuti della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado (art. 78 TUEL)
7. L’astensione è obbligatoria anche quando la titolarità o la contitolarità dell’interesse appartiene a società di capitali od a società di persone, di cui il consigliere è amministratore o socio con poteri decisionali effettivi.

Art.. 20

(Requisiti delle proposte di deliberazione)

1. Le proposte di deliberazione sono presentate, per la seduta, corredate dal parere del Direttore.
2. Le proposte di deliberazione con contenuti tecnici sono corredate del parere espresso dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art.23 del presente Statuto

Art.21

(Modalità di svolgimento delle sedute)

1. Il Direttore partecipa, in qualità di verbalizzante, alle riunioni del Consiglio.
2. Ogni consigliere ha diritto a chiedere che nel verbale sia fatta menzione del suo voto e della relativa motivazione
3. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Direttore.
4. In caso di assenza o di impedimento, il Direttore è sostituito da altra unità di personale di cui si avvale l'Ente
5. Le deliberazioni sono pubblicate a cura del Direttore nei modi previsti dall'art. 5 del presente Statuto.
6. Le sedute del Consiglio sono segrete.
7. Il Presidente può consentire che alle sedute partecipino, senza diritto di intervenire e di voto, consiglieri della Provincia, delle Comunità montane e dei Comuni il cui territorio comprende aree protette, i quali gliene abbiano fatto formale richiesta.
8. Il Presidente può consentire che alle sedute del Consiglio partecipino anche dipendenti e personale di cui l'Ente Parco si avvale, al solo scopo di illustrare e specificare i contenuti di singole proposte di deliberazione e per rispondere ai quesiti tecnici dei consiglieri.
9. Alle sedute del Consiglio hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, i revisori dei conti ai quali il Presidente e ciascun consigliere possono chiedere le opportune delucidazioni e informazioni sugli aspetti contabili e finanziari dell'argomento in discussione.

Art. 22

(Diritto di informazione dei consiglieri)

1. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Ente Parco notizia e informazione utili all'espletamento del loro incarico.

2. I consiglieri hanno diritto al rilascio di copia di documenti amministrativi e tecnici concernenti l'espletamento del loro incarico, previa richiesta scritta al Presidente.

Art. 23

(Comitato tecnico-scientifico)

1. Il Presidente ed il Consiglio si avvalgono del Comitato tecnico-scientifico per l'esame preventivo delle deliberazioni aventi contenuto tecnico-scientifico, per il rilascio dei nulla osta previsti dall'art. 13 della legge-quadro e dall'art. 21 della legge istitutiva nonché per ogni altra questione tecnico-scientifica che ritengano opportuno sottoporli.
2. Il Comitato tecnico-scientifico è composto:
 - 1) dal Direttore
 - 2) da un esperto giuridico legale
 - 3) da un ingegnere idraulico o da un esperto in difesa del suolo
 - 4) da un architetto esperto in urbanistica e pianificazione territoriale
 - 5) da un agronomo
 - 6) da un esperto in scienze naturali
3. Il Comitato tecnico-scientifico è nominato dal Consiglio e svolge le sue funzioni fino a quando dura in carica il Consiglio che lo ha nominato
4. Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Direttore, il quale ne cura la convocazione e la verbalizzazione dei pareri espressi.
5. I compensi dei componenti del Comitato tecnico scientifico sono stabiliti dal Consiglio in applicazione degli art. 1, 2, 3 e 7 della legge regionale 4 giugno 1996, n.25 e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento alle commissioni previste dalla Tab. A allegata alla legge stessa.

Art. 24

(Funzioni)

1. Il consiglio svolge le funzioni ad esso attribuite dal presente Statuto, dai regolamenti dell'Ente Parco e dalla legge istitutiva, necessarie alla gestione dell'area protetta e non espressamente attribuite ad altri organi dell'Ente Parco.
3. In particolare il Consiglio:
 - a) predispone ed approva le variazioni dello Statuto dell'Ente Parco con le modalità previste dall'art.13 della legge istitutiva;
 - b) approva i regolamenti di comportamento e di fruizione previsti dall'art.25 della legge istitutiva;
 - c) approva il regolamento faunistico previsto dall'art.43 della legge istitutiva;

- d) approva il regolamento di contabilità, il regolamento per l'attività contrattuale ed il regolamento per la disciplina della partecipazione;
- e) adotta il Piano dell'area protetta
- f) si esprime sulle osservazioni presentate dagli Enti e dai soggetti interessati nei confronti del progetto di Piano dell'area protetta già adottato ai sensi della precedente lett. e), fermo restando il parere preventivo della Comunità del Parco anche su tali osservazioni ai sensi dell'art. 27, 2°, 5° e 6° comma del presente Statuto;
- g) esprime il parere sugli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa di Comuni o di privati ai sensi dell'art. 19, 2° comma della legge istitutiva;
- h) approva le convenzioni che la legge istitutiva preveda debbano essere sottoscritte anche dall'Ente Parco;
- i) approva ogni altra convenzione ritenuta opportuna per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni, attività e servizi;
- j) predispone lo schema delle indicazioni per l'elaborazione ed adotta il programma pluriennale socio-economico;
- k) formula il parere sugli strumenti urbanistici e sui piani di settore di cui all'art.47 bis, 1° comma della legge istitutiva;
- l) delibera la locazione o acquisizione degli immobili necessari o utili alle attività programmatiche, stabilendone le relative modalità di gestione ai sensi dell'art. 22, 5° comma della legge istitutiva
- m) autorizza il Presidente ad esercitare il diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni di cui all'art. 15, 5° comma della legge quadro;
- n) autorizza il Presidente a promuovere l'esercizio dell'azione giudiziaria e la costituzione in giudizio nelle controversie civili e amministrative;
- o) autorizza il Presidente ad esercitare i diritti e la facoltà della persona offesa ed a costituirsi parte civile nei procedimenti e nei processi penali per reati che abbiano attentato all'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta o la abbiano danneggiata;
- p) approva il bilancio preventivo annuale e pluriennale, le eventuali variazioni, l'assestamento del bilancio e il conto consuntivo;
- q) approva il programma delle assunzioni;
- r) adotta le modifiche alla pianta organica e organizza le strutture e individua i profili professionali del personale;
- s) definisce e, se del caso, organizza, in accordo con la Regione e con gli altri Enti Parco interessati, i servizi centralizzati di cui all'art.40 ter della legge istitutiva.

4. Il Consiglio può preveder la costituzione, al proprio interno, di commissioni o di gruppi di lavoro. Con apposito atto verranno stabilite le modalità di costituzione, la composizione, il funzionamento ed i compiti delle commissioni o dei gruppi di lavoro. La partecipazione ai lavori di commissioni o gruppi di lavoro è a titolo gratuito.

CAPO III

Comunità del Parco

Art. 25
(Composizione)

1. La Comunità del Parco è così composta:
 - a) dal Presidente della Provincia della Spezia o da assessore o consigliere da lui delegato;
 - b) dai Sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio del Parco o da assessori o consiglieri da loro delegati;
 - c) da un rappresentante delle associazioni di agricoltori, designato di concerto dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale;
 - d) da un rappresentante designato dal Rettore dell'Università degli Studi di Genova esperto in materie naturalistico – ambientali o in materie socio – economiche o in storia del territorio o della cultura materiale;
 - e) da un rappresentante del mondo della scuola e della didattica esperto in didattica ambientale nominato dalla Direzione Regionale scolastica;
 - f) dal Presidente dell'Ambito Territoriale di caccia presente sul territorio spezzino o suo delegato;
 - g) da un rappresentante designato di concerto dalle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 13 della Legge 8 luglio 1986 n. 349, maggiormente rappresentative a livello provinciale;
 - h) da un rappresentante designato di concerto dalle associazioni escursionistiche maggiormente rappresentative a livello provinciale.

2. I Sindaci ed il Presidente della Provincia possono delegare assessori o consiglieri comunali a partecipare alle sedute della Comunità del Parco.

3. La delega può essere a tempo indeterminato o per partecipare a singole sedute. Nel primo caso la delega deve essere comunicata al Presidente del Parco. Nel secondo caso essa deve essere presentata al Presidente dell'assemblea in occasione della seduta per la quale sia stata rilasciata.

5. Quando la delega è a tempo indeterminato le comunicazioni riguardanti i rappresentanti della Comunità del Parco sono indirizzate all'assessore o al consigliere delegato.

6. La Comunità può insediarsi non appena risulta individuata la maggior parte dei componenti della Comunità, salve le successive integrazioni.

I Sindaci ed il Presidente della Provincia fanno parte di diritto della Comunità del Parco dal momento della proclamazione. In tempo utile per il rinnovo della Comunità del Parco e nel più breve tempo, negli altri casi, l'Ente Parco invita gli enti e le associazioni interessati a indicare i propri rappresentanti, assegnando a tal fine un termine di trenta giorni dalla richiesta.

La mancata indicazione dei propri rappresentanti da parte degli enti e delle associazioni così interpellati entro tale termine è da intendersi come rinuncia ad essere rappresentati in seno alla Comunità, con conseguente riduzione del numero dei componenti di detta Comunità per il relativo mandato.

La designazione tardiva può essere comunque accolta con voto favorevole della Comunità. In tali casi la Comunità è integrata con il componente designato, il cui mandato cessa alla scadenza dell'organo.

Nel caso in cui debbano pronunciarsi più Enti o Associazioni saranno essi stessi ad individuare, di concerto, i propri rappresentanti. In caso di mancato concerto, la Comunità del Parco con propria deliberazione provvede alla nomina avuto riguardo alla maggiore rappresentatività degli Enti e delle Associazioni che si sono espressi in rapporto a quanto previsto dallo statuto.

7. Sono incompatibili con la carica di membro della Comunità del Parco i soggetti di cui all'art. 13 comma 2 e 3.

Art. 26
(Funzionamento)

1. La prima adunanza della Comunità del Parco, successiva al rinnovo o alla sostituzione della maggioranza dei componenti è convocata dal Presidente della Comunità del Parco in scadenza ed avrà all'ordine del giorno la presa d'atto della nomina dei membri e l'elezione del presidente.
2. Successivamente alla scadenza del mandato, la Comunità del Parco resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina della nuova Comunità, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale in materia di nomine e di prorogatio degli organi scaduti.
3. Qualora venga a mancare, per dimissioni, morte, decadenza o altra causa, la maggioranza dei membri della Comunità del Parco, la Comunità deve essere rinominata nella sua interezza.
4. Ad esclusione dei membri di diritto i membri che, senza giustificato motivo da comunicare preventivamente per iscritto anche tramite posta elettronica al Presidente non partecipa a tre sedute consecutive, è dichiarato decaduto dalla Comunità e non può essere rinominato nella Comunità del Parco di cui faceva parte.
5. In caso di cessazione dalla carica di rappresentante della Comunità del Parco per dimissioni, decadenza o per altre cause, il Presidente si attiva immediatamente per la sostituzione;
6. Il membro della Comunità nominato in sostituzione cessa dalla carica allo scadere del periodo di durata in carica della Comunità nella quale è subentrato. Nella prima seduta dopo la nomina la Comunità del Parco ne prende atto integrando il nuovo componente nella Comunità.
- 7 La Comunità del Parco viene convocata almeno due volte all'anno dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno, da comunicare a ciascun componente almeno 5 giorni prima della data fissata per la seduta.
- 8 il Presidente è tenuto a convocare la Comunità del Parco anche su richiesta motivata di un terzo dei componenti. In tal caso il Presidente provvede alla convocazione entro i 20 giorni successivi al ricevimento della richiesta di convocazione.
- 9 Può essere Presidente della Comunità del Parco solo uno dei suoi componenti.
- 10 In caso di assenza o di impedimento ovvero per avvicendamento ai sensi del 2° comma del presente articolo le funzioni del Presidente della Comunità del Parco sono temporaneamente svolte dal consigliere più anziano di età.
- 11 Le sedute per esprimere il parere sul Piano dell'area protetta nonché per l'approvazione delle indicazioni per elaborare il programma pluriennale socio - economico, sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.
- 12 La Comunità del Parco si esprime con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

- 13 Non si computano, per la determinazione del “quorum” funzionale, i voti di coloro che escono dalla sala di riunione prima della votazione.
- 14 I componenti della Comunità del Parco devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra i contenuti della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado (art. 78 TUEL).
- 15 Il Presidente del Parco ed i componenti del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, alle sedute della Comunità del Parco.
- 16 Il Direttore partecipa, in qualità di verbalizzante, alle sedute della Comunità del Parco.
- 17 Le sedute della Comunità del Parco sono pubbliche.
- 18 Alla Comunità del Parco si applicano le disposizioni contenute nei 2°, 3°, 4° e 5° comma dell’art. 21 del presente Statuto.

Art. 27 *(Compiti)*

1. La Comunità del Parco:
 - a) partecipa al procedimento di approvazione delle modifiche dello statuto con le modalità e nei termini previsti dall’art. 13, 2° comma della legge istitutiva ed esprime parere obbligatorio.
 - b) approva le indicazioni per la elaborazione del programma pluriennale socio – economico, tenendo conto dello schema predisposto dal Consiglio;
 - c) propone l’inserimento di specifici argomenti all’ordine del giorno del Consiglio. In tal caso il Presidente deve convocare il Consiglio entro 15 giorni successivi al ricevimento della richiesta.
2. La Comunità del Parco esprime inoltre parere obbligatorio:
 - a) sul Piano dell’area protette;
 - b) sui regolamenti di comportamento e di fruizione,
 - c) sul regolamento per la disciplina della navigazione nel fiume Magra;
 - d) sul regolamento faunistico;
 - e) sul bilancio di previsione e sull’assestamento del bilancio;
 - f) sul conto consuntivo;
 - g) Sulla nomina del Presidente del Consiglio dell’Ente.
3. Il parere della Comunità del Parco è obbligatorio anche per ogni altra questione di competenza del Consiglio, per la quale la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio stesso chieda al Presidente del Parco di sottoporre la questione alla Comunità del Parco.
4. Il Presidente del Parco può, inoltre, acquisire il parere della Comunità del Parco per ogni altra questione di carattere generale
5. La Comunità del Parco si esprime sulla proposta di adozione del Piano dell’area protetta entro 60 giorni e sugli altri pareri previsti dal 1°, 2°, 3° e 4° comma entro 10 giorni dal ricevimento degli atti con cui il parere è stato

richiesto. Il termine dei 60 giorni vale anche per l'approvazione delle indicazioni per elaborare il programma pluriennale socio – economico.

6. Decorsi inutilmente i termini previsti dal precedente 5° comma, i pareri si intendono espressi in senso favorevole e, per quanto concerne le indicazioni, il Consiglio provvede autonomamente.

CAPO IV

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 28

(Composizione, nomina e funzionamento)

1. Il Collegio dei revisori istituito dall'art. 12 della legge istitutiva esercita la vigilanza sulla gestione contabile e finanziaria dell'Ente Parco, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività dell'Ente ed ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione soprattutto per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità.
2. La composizione, la nomina, i requisiti, gli specifici compiti del Collegio e la sua partecipazione all'attività degli altri organi dell'Ente, sono disciplinati direttamente dall'art. 12 della legge istitutiva.

PARTE TERZA

RISORSE UMANE

CAPO I

DIRETTORE

Art. 29

(Compiti)

1. Al Direttore del Parco è attribuita la responsabilità gestionale dell'Ente Parco.
2. Il direttore, sulla base dei provvedimenti di organizzazione del consiglio e delle direttive impartite dal Presidente ai sensi dell'art. 11, lett. e) del presente Statuto, organizza le risorse umane, finanziarie e strumentali che sono poste a sua disposizione dagli organi dell'Ente ed è responsabile dei risultati della gestione.
3. Il Direttore svolge i compiti ed esercita le funzioni che gli sono attribuiti dalla legge istitutiva, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Ente Parco.

In particolare il Direttore:

- a) sovrintende e coordina l'attività amministrativa, tecnica e finanziaria dell'Ente Parco;
- b) formula proposte al Presidente anche ai fini della elaborazione di programmi di attività, di direttive e di altri atti di competenza di quello o per i quali il Presidente ha poteri di iniziativa verso il consiglio e la Comunità del Parco;
- c) propone ai rispettivi Presidenti gli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio e della Comunità del Parco; predisponendo il relativo schema di atto
- d) cura l'esecuzione degli atti adottati dagli organi dell'Ente Parco ed assume i provvedimenti esecutivi relativi all'attuazione dei programmi di attività e di interventi, disponendo sulle relative spese, sugli incarichi e sulle competenze professionali, sui contratti e sulle convenzioni, ivi compresa la stipulazione;
- e) appone il parere sulle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio;
- f) cura l'acquisizione del parere tecnico che il comitato tecnico scientifico deve rilasciare per le proposte di deliberazione con contenuti tecnici;
- g) coordina, ai sensi dell'art. 32 4° comma della legge istitutiva, la vigilanza svolta direttamente da personale dell'Ente Parco con quella svolta da altri soggetti istituzionalmente preposti alla vigilanza sul territorio in forza delle leggi che disciplinano le singole materie;
- h) è responsabile del procedimento di accesso alle informazioni in materia di ambiente ed adotta le relative determinazioni;
- i) esercita le funzioni di contenuto tecnico – amministrativo delegategli dal Presidente.

Art. 30
(Nomina)

1. Il direttore è nominato dal Consiglio su proposta del Presidente.
2. Il direttore del Parco ha la qualifica di dirigente ed è assunto nell'organico dell'Ente con le modalità di accesso e con lo stato giuridico ed economico previsto per tale qualifica dalla L.R. 20 giugno 1994 n. 26 e s.m.i. e dalle altre norme vigenti per i dipendenti regionali ovvero con contratto di diritto privato di durata massima quinquennale rinnovabile e con trattamento economico non superiore a quello previsto per la predetta qualifica di dirigente.
3. Il contratto può prevedere la risoluzione anticipata in concomitanza con la cessazione del periodo di carica del Consiglio.
4. Qualora il contratto iniziale o rinnovabile venga a scadere durante il periodo di carica del Consiglio, il Presidente può proporre al Consiglio il prolungamento del contratto fino alla scadenza del Consiglio stesso anche in deroga al limite massimo di cui al 2° comma.
5. Il trattamento economico del Direttore non può comunque eccedere l'ottanta per cento dell'importo dell'indennità mensile lorda dei Consiglieri regionali.

Art. 31

(Requisiti)

1. Il Direttore è scelto fra gli iscritti all'elenco dei soggetti idonei all'esercizio dell'attività di direttore di Parco di cui al D.M. 28 giugno 1993 ovvero fra soggetti non iscritti nell'elenco aventi una comprovata qualificazione nel settore della gestione delle aree protette.
2. In particolare, i soggetti non iscritti all'elenco, devono essere dotati di professionalità adeguata al posto da ricoprire e agli obiettivi da conseguire, essere in possesso del diploma di laurea nonché di attitudine alla direzione. Il relativo "curriculum" in base al quale è effettuata la scelta, contenente tutte le indicazioni necessarie a dimostrare la competenza e l'esperienza e i risultati realizzati nel corso della carriera, sottoscritto dall'interessato, è presentato al Presidente che, a sua volta, lo presenta al Consiglio.

CAPO II

PERSONALE

Art. 32

(Pianta organica)

1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l'Ente Parco si avvale di personale proprio.
2. Il Consiglio adotta le modifiche della pianta organica, per la successiva approvazione della Regione, in applicazione dell'Art. 49, 3° e 4° comma della legge istitutiva, stabilendo le qualifiche e i profili professionali.
3. La pianta organica provvisoria ha la consistenza numerica e la distribuzione per qualifiche previste dalla Tab. A allegata alla legge istitutiva.

Art. 33

(Accesso all'impiego)

1. Per la copertura dei posti vacanti nella pianta organica, l'Ente Parco provvede in conformità all'art. 49, 5° comma della legge istitutiva, fermo restando l'uso della mobilità per il personale della regione, della Provincia e dei Comuni facenti parte del territorio dell'Ente Parco.

Art. 34

(Stato giuridico ed economico)

1. Al personale dipendente dell'Ente Parco si applica lo stato giuridico ed economico previsto per il personale della Regione.

PARTE QUARTA

RISORSE STRUMENTALI

Art. 35

(Patrimonio)

1. L'Ente Parco dispone di un proprio patrimonio, secondo quanto previsto dall'Art. 35 della legge istitutiva.

Art. 36

(Entrate)

1. L'Ente Parco ha proprie entrate da destinare al raggiungimento dei propri fini, secondo quanto previsto dall'art. 34 della legge istitutiva.

Art.37

(Esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario dell'Ente Parco, al quale deve riferirsi il bilancio di previsione, coincide con l'anno solare.

Art.38

(Gestione finanziaria e contabile)

1. L'Ente Parco formula i propri bilanci in termini di competenza e di cassa, in conformità allo schema tipo approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 34 bis, 1° comma della legge istitutiva.

Art. 39

(Regolamento di contabilità)

1. Il Consiglio approva il regolamento di contabilità in conformità allo schema tipo approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 34 bis, 1° comma della legge istitutiva.
2. Fino alla riforma della contabilità regionale in materia di bilancio, contabilità e patrimonio, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 40

(Regolamento per l'attività contrattuale)

1. In materia di appalti di opere pubbliche, di pubbliche forniture, di pubblici servizi, di consulenze e prestazioni professionali, fino all'approvazione dell'apposito regolamento si applica, in quanto compatibile, la legge regionale

8 settembre 1993, n.45 “ Disciplina delle attività contrattuali della Regione” e successive modifiche ed integrazioni.

PARTE QUINTA

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art, 41

(Compensi e indennità d carica per il Presidente e i componenti del Consiglio e della Comunità del Parco)

1. Ha diritto ad una indennità di funzione solo il Presidente del Consiglio dell'Ente Parco;
2. Hanno diritto ad un gettone di presenza solo i componenti del Consiglio dell'Ente Parco;
3. Il gettone di presenza non è previsto in caso di sedute di commissione;
4. Ai componenti del Consiglio dell'Ente Parco spetta un gettone di presenza corrispondente a quella dei consiglieri della Provincia della Spezia il cui importo o le modalità di determinazione di esso deve comunque rispettare le vigenti disposizioni statali e regionali in materia di riduzione dei costi degli apparati burocratici e amministrativi;
6. L'indennità di carica del Presidente, comprensiva anche delle indennità di seduta dovuta ai consiglieri, è stabilita dal Consiglio direttivo in una cifra non superiore al compenso determinato dalla legge per il Sindaco di Comune con maggior numero di abitanti, il cui territorio concorre a formare l'Ente Parco e il cui importo o le modalità di determinazione di esso deve comunque rispettare le vigenti disposizioni statali e regionali in materia di riduzione dei costi degli apparati burocratici e amministrativi;
7. All'indennità di carica del Presidente, si applica l'art. 3, 2° comma della legge 27 dicembre 1985, n. 816 “ Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali “.
8. L'ammontare dei compensi di cui al 1° e 2° comma è maggiorata dell'IVA e dei contributi integrativi da versare alle casse previdenziali dei professionisti, se dovuti.
9. Il rimborso delle spese sostenute spetta solo al Presidente ed ai Consiglieri ed eventualmente al Presidente della Comunità del Parco per missioni connesse alla sua funzione , escluse le riunioni della Comunità del Parco.
10. Le spese ammesse al rimborso devono essere nei limiti previsti dalla legge Regionale del 3 gennaio 1978 n. 1 e nel rispetto delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia di riduzione dei costi degli apparati burocratici e amministrativi.

Art. 42

(Assicurazione per la responsabilità civile e patrocinio legale)

1. Il Consiglio assume iniziative per provvedere alla copertura assicurativa, comprensiva degli oneri di assistenza legale in ogni stato e grado del giudizio, a favore del Presidente, dei consiglieri e del Direttore a copertura del rischio di responsabilità civile e amministrativa per i danni causati a terzi in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento di servizio e all'adempimento di obblighi di ufficio, con esclusione dei fatti ed omissioni commessi con dolo o colpa grave.

Art. 43

(Nulla –Osta)

1. Il nulla-osta previsto dall'art. 13 della legge quadro e dall'art. 21 della legge istitutiva è rilasciato dal Direttore.